



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce compiti e funzioni delle Camere di commercio;

VISTO, altresì, il comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 580/1993 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento, per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalle Camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese;

VISTO il comma 10 citato che prevede, altresì, che il rapporto sui risultati di detti progetti è inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'art. 4-bis, comma 2-ter, della legge n. 580/1993;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di Ministero delle imprese e del made in Italy

VISTA la richiesta di Unioncamere del 2 febbraio 2024, prot. n. 2774/U;

VISTE la deliberazione n. 105 del 21 novembre 2023 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio della Camera di commercio Irpinia-Sannio relativa ai progetti per il cui finanziamento propone l'aumento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento;

VISTA la nota del 22 marzo 2024 prot. 3140 della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VALUTATA positivamente la rilevanza dell'interesse dei programmi e dei progetti indicati nella predetta deliberazione, nel quadro delle politiche strategiche nazionali

D E C R E T A

Art. 1

1. È autorizzato per gli anni 2024 e 2025 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma



10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nella deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio della Camera di commercio Irpinia-Sannio n. 105 del 21 novembre 2023.

La Camera di commercio Irpinia-Sannio è tenuta, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi a quelli sopra indicati, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti di cui al comma 1.

2. La Camera di commercio Irpinia-Sannio è tenuta ad allegare al rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti la rendicontazione dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Nel caso in cui la Camera di commercio affidi alle proprie aziende speciali o ad unioni regionali la realizzazione di attività o parte di esse relative ai singoli progetti, la rendicontazione di tali risorse sarà inviata, debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori dell'azienda speciale o dell'unione regionale, alla stessa Camera di commercio.

3. Il rapporto di cui al comma 2 è altresì inviato al Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale, di cui all'articolo 4-bis, comma 2-ter, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

4. Il Comitato di cui al comma 4 trasmette al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro il 30 settembre di ciascun anno, un rapporto sull'efficacia delle azioni adottate dalle Camere di commercio interessate con riferimento agli obiettivi annuali definiti per il singolo progetto realizzato e alle quote di risorse utilizzate da ciascuna Camera di commercio che verrà valutato ai fini di una eventuale revoca, ovvero nuova autorizzazione, nei confronti della singola Camera di commercio, dell'aumento del diritto annuale per gli anni successivi.

5. Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2024, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435.



Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito informatico del Ministero, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL MINISTRO